

Napoli,

Bibliografica giuridica Ciampi S.r.l.
Viale Carso 55/57 – 00195 Roma
P. IVA 01857541005

*Trasmessa a mezzo pec all'indirizzo:
bibliograficaciampi@pec.it*

Oggetto: *Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di testi per le esigenze della Direzione Regionale della Campania e degli uffici da essa dipendenti – CIG Z901EE2C7F – Provvedimento di esclusione.*

In base alle attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente e dal Manuale Interattivo delle Procedure,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dispone l'esclusione dalla procedura in oggetto della società Bibliografica giuridica Ciampi S.r.l. con sede in Viale Carso 55/57 – Roma, P. IVA 01857541005.

Motivazioni

Con Determina a Contrarre prot. n. 3297 del 01-06-2017 questa Direzione disponeva l'avvio di una procedura finalizzata all'acquisizione della fornitura di testi per le esigenze della Direzione Regionale della Campania e degli uffici da essa dipendenti.

Con RDO su MEPA n. 1603718 del 06-06-2017, venivano invitati a presentare offerta a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA per la iniziativa "Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio e didattico" – "Prodotti editoriali".

Codesta società ha presentato, nell'ambito della documentazione amministrativa, la dichiarazione che segue, avente ad oggetto *Varie ed eventuali*: "Relativamente alla possibile fornitura in oggetto, precisiamo che per le eventuali pubblicazioni che al momento della conferma d'ordine risultassero non disponibili presso l'Editore o non più in commercio, non potendo per cause a noi non imputabili eseguire la fornitura delle stesse, provvederemo a defalcare dal prezzo di offerta complessivo presentato questi libri con il loro importo di copertina scontato del 20% e a fornire se richiesto il giustificativo con la dichiarazione specifica dell'Editore".

Un simile comportamento appare in contrasto con l'art. 72 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 secondo cui "qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri".

Come precisato dal giudice amministrativo, infatti, "l'ammissione di una offerta incompleta e condizionata viola la "par condicio", perché consente all'offerente di concorrere con altri offrendo qualcosa di diverso e minore, ovvero di partecipare con una offerta economica non determinata in

modo puntuale, in quanto ancora in parte da negoziare per renderla comparabile con le altre” (T.A.R. Veneto, I, 17/10/2014, n. 1315).

*“In materia di gare pubbliche qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, vale a conferire all’offerta la natura di offerta **indeterminata** o **condizionata** che ne deve comportare l’**esclusione dalla gara**, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili” (T.A.R. Puglia, Lecce, II, 30 gennaio 2017, n. 173; T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 maggio 2016, n. 5268; T.A.R. Marche, 21 novembre 2012, n. 738; T.A.R. Piemonte, I, 14 luglio 2011, n. 785; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 16 febbraio 2011, n. 303, espressamente riferita alle marche dei prodotti offerti; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 3 settembre 2010, n. 17288)”.*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Mario Foglia

(firmato digitalmente)